

SEZIONE I ► LEGISLAZIONE EUROPEA IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI

Capitolo 1 | REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013

SOMMARIO:

1. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. I fondi SIE, struttura e finalità. I ■ 2. L'oggetto. - 2.1. Definizioni. II ■ 3. I principi di sostegno dell'Unione per i fondi SIE. - 3.1. I principi generali. - 3.2. Paternariato e *governance* a più livelli. - 3.3. Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione. - 3.4. Sviluppo sostenibile. - 4. L'approccio strategico. - 4.1. Obiettivi tematici. - 4.2. Il quadro strategico comune. - 4.2.1. Il contenuto del QSC. - 4.2.2. La revisione del QSC. - 4.3. Orientamenti per i beneficiari. - 4.4. Preparazione e contenuto dell'accordo di paternariato. - 4.5. Adozione e modifica dell'accordo di paternariato. - 4.6. Concentrazione tematica. - 4.7. La condizionalità *ex ante*. - 4.7.1. Le condizionalità *ex ante* di cui alla parte II dell'Allegato XI. - 4.8. Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana *governance* economica. - 4.9. Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio. - 4.10. Gestione dell'assistenza tecnica per gli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio. - 5. La programmazione. - 5.1. Preparazione e contenuto dei programmi. - 5.2. La procedura di adozione dei programmi. - 5.3. Modifica dei programmi. - 5.4. Partecipazione della Banca Europea per gli Investimenti. - 5.5. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo. - 5.6. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. - 5.7. I gruppi di azione locale. - 5.8. Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo. - 5.9. Lo sviluppo territoriale. Gli investimenti territoriali integrati. - 6. Gli strumenti finanziari. - 6.1. Disposizioni generali. - 6.2. L'attuazione degli strumenti finanziari. - 6.3. Gestione e controllo degli strumenti finanziari. - 6.4. La spesa ammissibile alla chiusura di un programma. - 6.5. Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari. - Sorveglianza e valutazione. - 7.1. Il comitato di sorveglianza. - 7.2. La composizione del comitato di sorveglianza. - 7.3. Le funzioni del comitato di sorveglianza. - 7.4. Le relazioni di attuazione. - 7.5. La riunione annuale di riesame. - 8. La valutazione. - 8.1. Disposizioni generali. - 8.2. La valutazione *ex ante*. - 8.3. La valutazione durante il periodo di

programmazione. - **8.4.** La valutazione *ex post*. - **9.** L'assistenza tecnica. - **9.1.** L'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. - **9.2.** L'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri. - **10.** Il sostegno finanziario fornito dai fondi SIE. - **10.1.** Determinazione dei tassi di cofinanziamento. - **10.2.** Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. - **10.3.** Le operazioni PPP. - **10.4.** Sostegno alle operazioni PPP. - **10.5.** Ammissibilità delle spese. - **10.6.** Forme di sostegno, di sovvenzioni e assistenza rimborsabile. - **10.7.** Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile. - **10.8.** Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile. - **10.9.** Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione. - **10.10.** Stabilità delle operazioni. - **11.** Gestione e controllo. - **11.1.** I principi generali. - **11.2.** Responsabilità in caso di gestione concorrente. - **11.3.** Responsabilità degli Stati membri. - **11.4.** Poteri e responsabilità della Commissione. - **12.** Gestione finanziaria, esame e accettazione dei conti e rettifiche finanziarie, disimpegno. - **12.1.** Impegni di bilancio. - **12.2.** Norme comuni per i pagamenti. - **12.3.** Richieste di pagamento e uso dell'euro. - **12.4.** Pagamento e liquidazione del prefinanziamento iniziale. - **12.5.** Interruzione dei termini di pagamento. - **12.6.** Le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione. - **12.7.** Il disimpegno. Principi, eccezioni e procedura. **III ■ 13.** Obiettivi e quadro finanziario. - **13.1.** Missione e obiettivi. - **13.2.** Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. - **13.3.** Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea. - **13.4.** Le addizionalità. - **13.5.** Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito obiettivo Investimento in favore della crescita e dell'occupazione. - **13.6.** Sostegno congiunto dei fondi a livello geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. - **13.7.** I grandi progetti. Il contenuto. - **13.7.1.** Le informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto. - **13.7.2.** La decisione relativa a un grande progetto. - **13.8.** Il piano d'azione comune. Ambito di applicazione. - **13.8.1.** La preparazione. - **13.8.2.** Il contenuto. - **13.8.3.** La decisione relativa al piano d'azione comune. - **13.8.4.** Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune. - **13.8.5.** Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune. - **14.** Sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione. - **14.1.** Le funzioni del comitato di sorveglianza. - **14.2.** La trasmissione di dati finanziari. - **14.3.** La relazione sulla coesione. - **14.4.** Il piano di valutazione. - **14.5.** Informazione e comunicazione. - **14.6.** La strategia di comunicazione. - **14.7.** I funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e le relative reti. - **15.** L'assistenza tecnica. - **15.1.** L'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri. - **16.** Il sostegno finanziario fornito dai fondi. - **16.1.** La determinazione dei tassi di cofinanziamento. - **16.2.** La modulazione dei tassi di cofinanziamento. **IV ■ 17.** Gestione e controllo. - **17.1.** La responsabilità degli

Stati membri. - **17.2.** La designazione delle autorità di gestione e controllo. - **17.3.** La procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione. - **17.4.** Le funzioni dell'autorità di gestione. - **17.5.** Le funzioni dell'autorità di certificazione. - **17.6.** Le funzioni dell'autorità di audit. - **17.7.** La cooperazione con le autorità di audit. - **18.** Gestione finanziaria, preparazione, esame, accettazione e chiusura dei conti, rettifiche finanziarie. - **18.1.** Norme comuni per i pagamenti e per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale. - **18.2.** Le domande di pagamento. - **18.3.** Il pagamento ai beneficiari. - **18.4.** Uso dell'euro. - **18.5.** Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento. - **18.6.** Disimpegno. - **18.7.** La preparazione dei conti. - **18.8.** Presentazione di informazioni. - **18.9.** - Esame e accettazione dei conti. - **18.10.** Disponibilità dei documenti. - **18.11.** Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale. - **18.12.** La sospensione dei pagamenti. - **18.13.** Le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri. - **18.13.1.** I criteri per le rettifiche finanziarie. - **18.13.2.** La procedura. - **18.14.** Il rimborso. - **19.** Proporzionalità in materia di controllo di programmi operativi. **V ■ 20.** Esercizio di delega e procedura di comitato.

■ 1. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. I Fondi SIE, struttura e finalità.

In seguito alle conclusioni cui è pervenuto il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 – con le quali è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equo e sostenibile dell'Unione – si è profilata la necessità di garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia dell'Unione siano sostenuti da investimenti tramite i **fondi strutturali e di investimento europei** (SIE) e da altri strumenti dell'Unione.

I Fondi strutturali e di investimento europei presentano due componenti: il **Fondo europeo di sviluppo regionale** (FESR) – che dal 1975 fornisce sostegno allo sviluppo e all'adattamento strutturale delle economie regionali, ai cambiamenti economici, al potenziamento della competitività e della cooperazione territoriale in tutta l'UE – e il **Fondo sociale europeo** (FSE) – istituito nel 1958 con l'obiettivo di contribuire alla flessibilità dei lavori e delle aziende, favorire l'accesso all'occupazione, la partecipazione al mercato del lavoro e l'inclusione sociale delle persone svantaggiate, contrastare tutte le forme di discriminazione e creare partenariati per gestire le riforme per l'occupazione.

Gli altri tre fondi che compongono i Fondi SIE sono: il **Fondo di coesione**, che sostiene esclusivamente gli Stati membri meno sviluppati, il **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** e il **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca** (FEAMP).

La disciplina di tali Fondi è contenuta all'interno del **regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, noto come “**regolamento delle disposizioni comuni**”, destinato a svolgere un ruolo significativo per la

realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione.

Poiché l'obiettivo del regolamento in esame – vale a dire rafforzare la **coesione economica, sociale e territoriale** dell'UE – in ragione delle limitate risorse finanziarie di singoli Stati membri può essere conseguito al meglio solo a livello dell'Unione, quest'ultima è legittimata ad intervenire in base al **principio di sussidiarietà** sancito dall'articolo 5 del Trattato dell'Unione europea (TUE); inoltre, in ottemperanza al **principio di proporzionalità** di cui al medesimo articolo, l'Unione Europea si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

Gli Stati membri e le regioni si trovano sempre più spesso ad affrontare sfide relative all'impatto della globalizzazione sull'ambiente, all'energia, all'invecchiamento della popolazione e ai cambiamenti demografici, alla domanda di trasformazione tecnologica e alla disuguaglianza sociale. In ragione della natura complessa e correlata di tali sfide, è necessario che le soluzioni sostenute dai fondi SIE siano di carattere integrato, multisettoriale e multidimensionale. In tale contesto, e al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche, dev'essere possibile combinare i fondi SIE in modo da creare pacchetti integrati personalizzati in funzione delle esigenze territoriali specifiche.

Innanzitutto, in conformità al disposto dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, è necessario che l'Unione miri a **ridurre il divario** tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, con un'attenzione particolare rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

Il TFUE ha aggiunto la coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale ed è necessario affrontare il **ruolo delle città**, delle **aree geografiche funzionali** e dei **territori sub-regionali** che hanno specifici problemi geografici o demografici. A tal fine, e per sfruttare al meglio le potenzialità a livello locale anche connesse alle caratteristiche socioculturali, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i fondi SIE.

A tal fine, essenziale si rivela l'obiettivo di assegnare ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della collettività, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione mira altresì, in tutte le fasi di attuazione dei fondi SIE, a **eliminare le ineguaglianze** e promuovere la **parità tra uomini e donne**, a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Inoltre, gli obiettivi dei fondi SIE devono essere perseguiti in ogni caso nell'ambito dello **sviluppo sostenibile**, allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la **qualità dell'ambiente**, conformemente agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Data l'urgente priorità di affrontare il problema della **disoccupazione giovanile** nelle regioni più colpite dell'Unione, così come nell'Unione nel suo complesso, è stata istituita l'**Iniziativa Occupazione Giovani (IOG)**, finanziata con fondi specifici e investimenti

mirati del FSE per incrementare e rafforzare il considerevole sostegno già fornito tramite i fondi SIE. L'IOG mira, in particolare, a sostenere giovani, specialmente coloro che sono disoccupati, che non seguono una formazione o un tirocinio e che risiedono nelle regioni ammissibili.

In linea con l'obiettivo principale di **riduzione della povertà**, è altresì necessario riorientare il Fondo europeo per l'aiuto alle persone indigenti, promuovendo l'inclusione sociale e prevedendo a tal fine un meccanismo di trasferimento allo strumento in questione delle risorse dei fondi strutturali assegnate ai singoli Stati membri.

Tra gli obiettivi espressi del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nell'ottica di realizzare le finalità del TFUE in materia di coesione economica, sociale e territoriale, è previsto l'**obiettivo Investimenti** in favore della crescita e dell'occupazione diretto a sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, occorre che le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo siano ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media UE.

Ai sensi dell'articolo 317 TFUE è opportuno specificare le condizioni che consentano alla Commissione di accertare il **legittimo utilizzo** dei fondi SIE da parte degli Stati membri, conformemente al **principio di sana gestione finanziaria** di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al fine di massimizzare il contributo dei fondi SIE e di delineare principi guida strategici per facilitare il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni, è stato istituito un **quadro strategico comune** (il "QSC"), il quale – in linea con le priorità e gli obiettivi definiti nei regolamenti specifici di ciascun fondo – fornisce orientamenti strategici per conseguire un approccio di sviluppo integrato, utilizzando i fondi SIE in coordinamento con altri strumenti e politiche dell'Unione.

In altri termini, compito del QSC è definire: le modalità con cui i fondi SIE contribuiscono alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; le disposizioni per promuovere un uso integrato dei fondi SIE, le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione; i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE; le disposizioni per affrontare le principali sfide territoriali e gli ambiti prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito dei fondi SIE.

Altro aspetto essenziale consiste nel garantire una maggiore efficienza della **comunicazione al grande pubblico**, stabilendo che le risorse siano altresì destinate a finanziare l'informazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione. Infatti, ai cittadini deve essere garantito il diritto di conoscere le modalità con le quali sono investite le risorse finanziarie dell'Unione, in un'ottica di sensibilizzazione collettiva agli obiettivi della politica di coesione. A tal fine, per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro viene messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi delle operazioni finanziate nell'ambito di ciascun programma operativo.

Il perseguimento degli obiettivi prefissati dal regolamento oggetto d'analisi passa necessariamente attraverso il coordinamento e l'armonizzare dell'attuazione dei fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione – ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione – con i fondi per lo sviluppo rurale – ossia il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

A fronte della necessità di stabilire **disposizioni comuni** per tutti questi fondi, il regolamento (UE) n. 1303/2013 è strutturato in **cinque parti** ed è integrato da **14 Allegati**, nel modo seguente:

- la **prima parte** stabilisce l'oggetto e le definizioni;
- la **seconda parte** comprende le regole comuni applicabili a tutti i fondi SIE;
- la **terza parte** contiene le disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione (i "fondi");
- la **quarta parte** contiene le disposizioni applicabili solo ai Fondi e al FEAMP;
- la **quinta parte** contiene le disposizioni finali.
- l'**Allegato I** – recante disposizioni integrative in materia di "Quadro strategico comune";
- l'**Allegato II** – indicante il "metodo per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione";
- l'**Allegato III** – recante i "criteri per la determinazione dell'ambito di applicazione e del livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti di cui all'articolo 23, par. 11";
- l'**Allegato IV** – recante disposizioni integrative in materia di "accordi di finanziamento" per l'attuazione degli strumenti finanziari;
- l'**Allegato V** – recante la "definizione dei tassi forfettari per progetti generatori di entrate nette";
- l'**Allegato VI** – indicante la "ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2014-2020";
- l'**Allegato VII** – recante disposizioni integrative relative alla "metodologia di assegnazione";
- l'**Allegato VIII** – recante disposizioni integrative relative alla "metodologia applicata alla dotazione specifica per l'IOG di cui all'articolo 91";
- l'**Allegato IX** – recante disposizioni integrative relative alla "metodologia per determinare la quota minima dell'FSE";
- l'**Allegato X** – recante disposizioni integrative in materia di "addizionalità";
- l'**Allegato XI** – parte I, "condizionalità tematiche *ex ante*", parte II "condizionalità tematiche *ex ante*";
- l'**Allegato XII** – recante disposizioni integrative in materia di "informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi";
- l'**Allegato XIII** – recante "criteri di designazione delle autorità di gestione e della autorità di certificazione";
- l'**Allegato XIV** – indicante la "tavola di concordanza".